



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore NICOLA SOLDATI

Riunione del 11/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 23 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 18 gennaio 2026) il ricorrente afferma che, a seguito di un sinistro stradale, l'impresa ha proceduto alla liquidazione del sinistro a favore del veicolo di controparte sulla base di una ricostruzione dei fatti errata, incoerente e non supportata da adeguati riscontri tecnici oggettivi.

Deduce che non emergerebbero elementi di segnaletica orizzontale o verticale tali da giustificare la dinamica accolta, né elementi oggettivi idonei a rendere plausibile l'ipotesi di responsabilità a suo carico.

Sostiene, in particolare, che la ricostruzione accolta dall'impresa resistente presuppone un urto con la parte posteriore del proprio veicolo, circostanza che reputa tecnicamente incompatibile con posizione, estensione e natura dei danni rilevati in sede peritale; aggiunge che la decisione dell'impresa si fonderebbe esclusivamente sulla dichiarazione di un testimone, senza riscontri oggettivi, tecnici o cinematici compatibili con lo stato dei luoghi e dei veicoli coinvolti.



Il ricorrente chiede, per l'effetto, di accertare la non correttezza della liquidazione effettuata a favore della controparte del sinistro, e di dichiarare la responsabilità dell'impresa per l'errata valutazione del sinistro, con ogni conseguenza prevista dal sistema dell'Arbitro Assicurativo.

Costituitasi ritualmente, in via preliminare, l'impresa solleva l'eccezione di inammissibilità del ricorso, deducendo che lo stesso sarebbe stato proposto, in assenza di qualsivoglia risposta, prima del decorso del termine di 45 giorni dalla presentazione del reclamo, avvenuta in data 18 gennaio 2026. In particolare, evidenzia che il ricorso è stato presentato prima dello spirare del termine previsto dalla normativa di settore; chiede, pertanto, l'archiviazione del procedimento per difetto dei requisiti minimi di ammissibilità.

Nel merito, l'impresa resistente afferma che, in relazione all'evento del 6 dicembre 2024, il sinistro n. C*****368 è stato rubricato come CARD monofirma a seguito del flusso telematico proveniente dalla compagnia di controparte. Deduce che il sinistro è stato successivamente definito come debito, alla luce dello scambio documentale intercorso tra le imprese consorelle e in assenza di dichiarazioni testimoniali a favore del ricorrente. Aggiunge che, in mancanza di nuovi elementi probatori a supporto della versione del ricorrente, non è possibile rivedere la posizione assunta in relazione alla responsabilità imputata, né contestare o bloccare eventuali risarcimenti che l'impresa c.d. debitrice decidesse di riconoscere al proprio assicurato, spettando la valutazione dei danni del veicolo antagonista all'impresa c.d. gestonaria nell'ambito della procedura di indennizzo diretto.

L'impresa chiede, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché proposto "prima di aver ricevuto un formale riscontro da parte della scrivente — nei termini perentori di 45 giorni ex Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008 — al reclamo presentato".

Il ricorrente, nelle repliche, ribadisce la non correttezza della ricostruzione della dinamica operata dall'impresa e insiste sulla necessità di un approfondimento tecnico indipendente.

Inoltre, afferma che la perizia relativa al proprio veicolo descrive la dinamica come un urto tangenziale applicato al terzo posteriore destro, ma che la documentazione fotografica del veicolo antagonista evidenzierebbe una deformazione continua lungo l'intera fiancata sinistra, circostanza che apparirebbe incompatibile con un contatto tangenziale limitato alla parte posteriore del proprio veicolo.

Del pari, sostiene che vi sarebbe una sproporzione significativa nell'entità dei danni, atteso che il proprio veicolo presenta danni di modesta entità, mentre il veicolo antagonista riporterebbe danni estesi lungo la fiancata.

Deduce poi che la documentazione fotografica del veicolo antagonista non sarebbe idonea a ricostruire lo stato originario del danno, in quanto eseguita con il veicolo già sottoposto a lavorazioni preliminari e smontaggi.

Altresì, contesta la dichiarazione testimoniale, ritenendola generica e priva di indicazioni tecniche sufficienti; infine lamenta la mancata produzione dei dati della scatola nera e conclude per la necessità di un accertamento tecnico indipendente.



L'impresa, nelle controrepliche, conferma integralmente le precedenti determinazioni e ribadisce il valore della dichiarazione testimoniale della controparte, ritenuta regolarmente valida nell'ambito dello scambio documentale tra le imprese coinvolte.

Ribadisce che la valutazione dei danni riportati dal veicolo di controparte spetta all'impresa c.d. gestionaria, secondo quanto previsto dalla Convenzione CARD.

Aggiunge, poi, di avere provveduto a inoltrare la richiesta del ricorrente di accesso agli atti afferenti ai dati del dispositivo satellitare e sostiene che, alla luce degli elementi probatori raccolti, il tracciato telematico del dispositivo risulterebbe coerente con gli accertamenti svolti.

Infine, eccepisce l'inammissibilità dell'accertamento tecnico d'ufficio richiesto dal ricorrente, in quanto non esperibile in sede di Arbitro Assicurativo, e rinnova la domanda di archiviazione del procedimento per inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla contestazione della liquidazione di un sinistro effettuata dall'impresa convenuta poiché basata su di una ricostruzione dei fatti errata, incoerente e non supportata da adeguati riscontri tecnici oggettivi.

In via preliminare, il Collegio è chiamato a valutare l'eccezione di inammissibilità formulata dalla convenuta prima di potere esaminare il merito della controversia.

Al riguardo l'impresa convenuta ha contestato l'inammissibilità del ricorso poiché proposto in data anteriore alla ricezione di un formale riscontro da parte dell'impresa stessa al reclamo ricevuto nel termine perentori di 45 giorni ai sensi del Regolamento IVASS 19 maggio 2008, n. 24.

Pertanto, secondo quanto prospettato dalla parte resistente, non essendo ancora scaduto tale termine al momento della proposizione del ricorso e in difetto di una risposta dell'impresa, la procedura davanti all'AAS sarebbe stata attivata in modo prematuro e, quindi, in violazione delle condizioni di ammissibilità.

Sul punto il Collegio evidenzia che il ricorrente ha prodotto, quale reclamo all'impresa, una comunicazione inviata a mezzo PEC datata 18 gennaio 2026 a cui è seguito il ricorso all'AAS in data 23 gennaio 2026; ne consegue che il ricorso, depositato in data 23 gennaio 2026, risulta presentato dopo 5 giorni dal reclamo. Non è versata in atti dalle parti una risposta al reclamo.

Al riguardo, l'art. 8, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto") dispone che:

"1. La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate in attuazione dell'articolo 7 del codice delle assicurazioni con regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.



2. Il ricorso all'arbitro assicurativo può essere proposto ricevuta la risposta sul reclamo o decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e comunque entro dodici mesi dalla sua presentazione, ovvero nel diverso termine di cui all'articolo 14, comma 1".

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 45 giorni dalla presentazione del reclamo comporti l'inammissibilità del ricorso stesso che, tuttavia, può essere riproposto previo nuovo reclamo.

Del pari, il Collegio rileva che resta salva l'ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, purché venga presentato in data successiva alla replica dell'intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo.

Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene di evidenziare che il ricorso sarebbe parimenti inammissibile poiché il ricorrente nelle sue conclusioni richiede lo svolgimento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio con particolare riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro, alla valutazione dei danni riportati dal veicolo della controparte e all'attendibilità degli elementi istruttori (in particolare testimoniali) posti a fondamento della decisione liquidativa.

Sul punto il Collegio evidenzia che l'art. 3, comma 3, del Decreto stabilisce che "le controversie sono esclusivamente documentali" e che l'Arbitro "non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali".

Ancora, l'art. 11, comma 8, del Decreto prevede che: "il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre".

Ne consegue che in tutte le ipotesi in cui il Collegio ritenga necessaria, ai fini della decisione nel merito, un'indagine di natura tecnica sulla dinamica del sinistro e sulla sua eziologia, non può che trovare applicazione l'art. 11, comma 8, del Decreto, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

L'istanza istruttoria in parola, a prescindere da ogni eventuale valutazione anche in relazione al fatto che sia stata proposta per la prima volta in sede di controdeduzioni, risulta incompatibile con i poteri dell'Arbitro Assicurativo, in ragione di quanto sopra esposto.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA